CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

,

COMUNICATO STAMPA n. 50/23
Lussemburgo, 20 marzo 2023

Sentenza della Corte nella causa C-522/21 | Saatgut-Treuhandverwaltung (KWS Meridian)

Privativa per ritrovati vegetali: nessuna fissazione di un risarcimento minimo forfettario

La disposizione che prevede un importo forfettario minimo, calcolato sulla base del quadruplo del canone di licenza come risarcimento di una violazione ripetuta e intenzionale, è invalida

La STV è un'associazione di titolari di varietà vegetali protette, incaricata dai suoi membri di tutelare i loro diritti e, in particolare, di presentare in nome proprio domande di informazione e domande di pagamento.

Essa chiede dinanzi ai giudici tedeschi un risarcimento danni nei confronti di un agricoltore che ha impiantato, senza autorizzazione, una varietà vegetale protetta, l'orzo invernale KWS Meridian.

Il giudice adito della causa nutre dubbi quanto alla validità di una disposizione contenuta in un regolamento di esecuzione adottato dalla Commissione. Tale disposizione prevede che il titolare possa chiedere, in caso di violazione ripetuta e intenzionale, un importo forfettario minimo calcolato sulla base del quadruplo del canone di licenza [1]. Esso ha quindi interpellato al riguardo la Corte di giustizia.

Nella sua sentenza pronunciata il 16 marzo 2023 la Corte ha constatato che **la disposizione controversa è invalida**.

Infatti, tale disposizione fissa un importo forfettario minimo calcolato con riferimento all'importo medio del **canone di licenza**, mentre l'importo di quest'ultimo non può di per sé fungere da base per la valutazione del **danno** poiché **non** è necessariamente **collegato** al medesimo.

Inoltre, l'istituzione di un importo forfettario minimo per il risarcimento del danno subito dal titolare è **contraria all'obbligo** di quest'ultimo **di provare l'entità del danno subito**. Infatti la disposizione si limita a presupporre la prova dell'esistenza di un pregiudizio, ripetuto e intenzionale, ai diritti del titolare.

Peraltro, tale disposizione è **contraria al divieto di una condanna a carattere punitivo previsto dal diritto dell'Unione**. Orbene, fissando il livello del risarcimento a un importo forfettario minimo calcolato sulla base del quadruplo dell'importo medio del canone di licenza, essa può portare alla concessione di un risarcimento danni di natura punitiva.

Infine, essa **limita in modo inammissibile il potere discrezionale del giudice** adito, istituendo una presunzione assoluta quanto alla portata minima del danno subito dal titolare.

[1] L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU 1995, L 173, pag. 14), come modificato dal regolamento (CE) n. 2605/98 della Commissione, del 3 dicembre 1998 (GU 1998, L 328, pag. 6).

Per tali motivi, la Corte constata che la Commissione ha ecceduto i limiti della sua competenza di esecuzione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ✆ (+352) 4303 8575.

Restate connessi!